

## Le indicazioni dei giudici

### **L'interesse dei minori**

Il giudice è tenuto ad ascoltare il minore, se ha una capacità di discernimento sufficiente, e a prendere una decisione nel suo interesse superiore, ma non a seguire pedissequamente il suo volere, che deve essere, invece, tenuto «in debito conto». Resta

affidata al giudice e non al minore l'individuazione del superiore interesse di quest'ultimo.

*Cassazione, ordinanza 16231 dell'8 giugno 2023*

### **Il bilanciamento**

Nei casi di maltrattamenti, il giudice deve sempre operare un

bilanciamento tra l'esigenza di sentire il minore, per ricostruire la sua volontà e i suoi sentimenti, e quella di tutelarlo, evitando il pericolo di vittimizzazione secondaria, data dall'essere costretto a rivivere traumi già vissuti.

*Cassazione, ordinanza 23247 del 31 luglio 2023*

### **Non basta la consulenza**

Nei casi di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicesimo capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, che non può essere sostituito dalle risultanze di una Ctu.

*Cassazione, ordinanza 26698 del 18 settembre 2023*